



Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti
e per gli Impiegati in Agricoltura



ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL "ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO" E LA FONDAZIONE ENPAIA "ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA", IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, codice fiscale 01165400589, di seguito denominato INAIL, rappresentato dal suo Presidente Bettoni Franco,

e

La Fondazione ENPAIA "Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura", con sede in Roma, Viale Beethoven 48, codice fiscale 02070800582, di seguito denominata ENPAIA, rappresentata dal suo Presidente Giorgio Piazza,

VISTO

- lo Statuto dell'ENPAIA, approvato dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con Decreto del 25 marzo 1998, con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 2, che prevede l'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali a favore dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 3 del predetto Statuto, nonché al comma 3 dell'art. 2 che prevede, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, la corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti – mediante specifiche gestioni separate e nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari – nei confronti dei periti agrari e degli agrotecnici, che svolgono attività autonoma di libera professione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente
- il vigente Regolamento delle Prestazioni dell'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali dell'ENPAIA, che disciplina l'assicurazione contro gli

- infortuni e le malattie professionali, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n.1655, in favore dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati dell'agricoltura nonché degli altri soggetti previsti dalla detta legge;
- l'art. 7 del Regolamento ENPAIA, che definisce le prestazioni oggetto dell'assicurazione;
 - l'art. 21 del Regolamento ENPAIA, che definisce che l'accertamento medico-legale è disposto dall'Ente;
 - l'art. 25 del Regolamento ENPAIA, che disciplina l'istituto della revisione, per accertare la permanenza del diritto al trattamento previdenziale accordato;
 - l'art. 26 del Regolamento ENPAIA, che disciplina la procedura relativa alla costituzione del Collegio Arbitrale;
 - considerati gli indirizzi strategici generali, mirati a realizzare economie di scala e valorizzazioni di rapporti di cooperazione tra Enti che erogano servizi sociali, ridimensionando il rischio di sovrapposizione e ridondanze di interventi;
 - che la normativa dell'assicurazione sociale gestita dall'ENPAIA, pur formulata in modo specifico per gli assicurati di detto Ente, può trovare immediata ed agevole applicazione da parte del personale sanitario dell'INAIL con riferimento all'accertamento delle condizioni di invalidità e di inabilità derivante da infortunio o malattia;
 - che, limitatamente ai soli iscritti all'ENPAIA soggetti alla tutela INAIL, nei casi di infortunio o malattia professionale, l'ENPAIA adotterà il provvedimento positivo o negativo che ha espresso o esprimerà la Sede Territoriale competente dell'INAIL, ove compatibile al proprio regolamento, acquisito eventuale ulteriore parere del Medico Convalidatore Centrale;
 - la proficua collaborazione tra l'ENPAIA e l'INAIL, già in essere con Delibera del C.d.A. dell'INAIL n. 155 del 17 aprile 2002;

PRESO ATTO

Della richiesta pervenuta da ENPAIA di stipulare la presente convenzione con l'INAIL al fine di poter demandare ai medici dell'Istituto l'attività di accertamento medico-legale relativo agli infortuni lavorativi ed extralavorativi, alle malattie professionali tabellate, così come previsto dalla tabella B del Regolamento ENPAIA, ed alle malattie causate da lavoro, ovvero lavoro correlate, secondo quanto previsto dalla sentenza n.179 del 1988 della Corte Costituzionale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'INAIL, tramite i propri medici, su richiesta dell'ENPAIA provvede all'effettuazione dell'accertamento medico-legale, relativo agli infortuni lavorativi ed extralavorativi, alle malattie professionali tabellate ed alle malattie causate da lavoro, ovvero lavoro correlate, secondo quanto previsto dalla sentenza n.179 del 1988 della Corte Costituzionale, così come previsto dalla tabella B del Regolamento ENPAIA, a carico dei

propri iscritti (non tenuti all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ex DPR 1124/1965)

L'INAIL inoltre garantisce, su richiesta dell'ENPAIA, la consulenza tecnica medico-legale necessaria alla tutela in sede giudiziaria.

I medici destinatari degli incarichi sono tutti i sanitari di ruolo dell'INAIL, siano essi in regime di attività libero-professionale intramuraria che extramuraria, secondo le specifiche normative di riferimento. Ove necessario l'incarico potrà essere affidato anche ad un medico che svolge per l'INAIL attività in regime di "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti Ambulatoriali interni".

Articolo 2

Medico Convalidatore Centrale

Con apposito e separato incarico sarà individuato il professionista (tra i medici di ruolo in attività dell'INAIL) che svolgerà l'incarico di Medico Convalidatore Centrale, al quale saranno affidati gli incarichi di coordinamento delle attività medico-legali di cui alla presente convenzione, sia quelli di validazione degli accertamenti medico-legali svolti sul territorio. Con la stessa modalità verrà nominato il suo sostituto.

Articolo 3

Modalità di accertamento

L'ENPAIA, indica nella lettera di incarico la tipologia di prestazione richiesta e, tramite il Medico Convalidatore Centrale di cui all'articolo 2, viene individuato il medico INAIL appartenente alla sede più vicina alla residenza dell'iscritto ENPAIA, adottando, laddove possibile, il principio di rotazione degli incarichi, comunicando il nominativo ed i recapiti del proprio assicurato (indirizzo, mail, numero telefonico) nonché trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti.

Il medico INAIL, al quale è affidato l'incarico, provvederà a convocare a visita l'assicurato. Nell'ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura ovvero di impossibilità dell'interessato a recarsi presso la sede in cui è stato convocato, per documentati motivi di salute che determinano la sua intrasportabilità, l'accertamento medico-legale verrà effettuato al domicilio o comunque nel luogo in cui si trova l'assicurato. Alla visita medica, l'iscritto ENPAIA può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Il medico INAIL, entro 30 giorni dall'incarico, si impegna a comunicare all'ENPAIA, per il tramite del Medico Convalidatore Centrale, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti, l'eventuale non accettazione da parte dell'assicurato ENPAIA di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non reperibilità.

Il medico INAIL incaricato effettua l'accertamento medico-legale e trasmette al Medico Convalidatore Centrale, mediante PEC, la relazione corredata delle eventuali osservazioni del medico di fiducia dell'iscritto ENPAIA. Tale procedimento si deve esaurire, di norma, entro 60 giorni e, comunque, non oltre i 90 giorni dalla data dell'incarico, fatti salvi i casi per i quali l'assicurato ENPAIA non presenziasse al primo

accertamento peritale del medico INAIL o chiedesse un differimento motivato della visita.

Per relazione/verbale di accertamento medico legale si intende l'esperimento di una visita medica alla quale segue una relazione che riporta le risposte ai quesiti di cui alla lettera di incarico, ed in particolare:

- nesso di causalità tra evento tutelato e lesione
- nesso di causalità tra lesione e menomazione ed eventuale previsione di postumi permanenti
- valutazione dell'inabilità temporanea in riferimento alla idoneità al lavoro
- accertamento medico legale dei postumi permanenti
- valutazione del danno permanente, secondo le tabelle allegate al Regolamento delle Prestazioni dell'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali dell'ENPAIA.

Il medico INAIL incaricato, previa autorizzazione del Medico Convalidatore Centrale e dell'ENPAIA, può disporre gli accertamenti specialistici ritenuti necessari per definire il caso. L'onere di tali accertamenti sarà posto a carico dell'ENPAIA che ne effettua direttamente la regolarizzazione economica alla struttura o allo specialista di riferimento.

L'ENPAIA si impegna a trasmettere alla banca dati del Casellario Centrale Infortuni i dati previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 **Ricorso e Collegio medico Arbitrale**

In caso di ricorso avverso il giudizio medico, l'ENPAIA attiverà la procedura relativa alla costituzione di un Collegio Arbitrale, così come previsto dalla normativa regolamentare.

La visita, come normato dall'art. 26 del Regolamento delle Prestazioni dell'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali dell'ENPAIA, è svolta da tre medici, uno nominato dall'ENPAIA (per il tramite del Medico Convalidatore Centrale) l'altro nominato dall'Assicurato, il terzo, che assume le funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra i due consulenti delle parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello di riferimento alla residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti (ENPAIA-Assicurato) è tenuta a provvedere all'onorario del medico da essa designato, il compenso del terzo arbitro è, in ogni caso, posto a carico dell'ENPAIA.

In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura ovvero di impossibilità dell'interessato a recarsi presso la sede in cui è stato convocato, per documentati motivi di salute che determinano la sua intrasportabilità, la visita medica verrà effettuata nel domicilio o comunque nel luogo in cui si trova l'assicurato.

I medici incaricati si impegnano – per il tramite del Presidente del Collegio di Appello – a comunicare all'ENPAIA, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti, entro 30 giorni dall'incarico, l'eventuale non accettazione da parte dell'assicurato ENPAIA di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non reperibilità.

Tutti gli accertamenti sanitari di cui alla presente convenzione sono svolti mediante visita diretta degli iscritti.

I medici incaricati effettuano l'accertamento sanitario ed inviano al Medico Convalidatore Centrale, mediante PEC, la relazione/verbale, corredato anche delle eventuali osservazioni del medico di fiducia dell'iscritto ENPAIA. Tale procedimento si deve esaurire di norma entro 60 giorni e comunque non oltre i 90 giorni dalla data dell'incarico in caso di motivato differimento della visita richiesto dall'interessato.

Il Collegio incaricato, sentito il Medico Convalidatore Centrale e previa autorizzazione dell'ENPAIA, può disporre gli accertamenti specialistici ritenuti necessari per definire il caso. L'onere di tali accertamenti è posto a carico dell'ENPAIA, che effettua direttamente la regolazione alla struttura o allo specialista di riferimento.

Articolo 5 Scambio di informazioni

In attuazione della Convenzione potranno condividersi in rete adeguate piattaforme informatiche, con idonei profili autorizzativi, per scambiare informazioni su avvio del procedimento, stato di avanzamento degli accertamenti ed esito degli stessi. Qualora ciò non fosse possibile, l'esito degli accertamenti viene inviato all' ENPAIA mediante PEC o raccomandata a.r. e accompagnato da una scheda riassuntiva, il cui modello viene fornito dall' ENPAIA.

Articolo 6 Compensi

L'ENPAIA corrisponde all'INAIL per ogni prestazione resa dai propri medici legali in attività di libera professione:

- € 75,00 per ogni convalida centrale e/o parere espresso sugli atti;
- € 300,00 per accertamento medico-legale con visita diretta;
- € 500,00 per accertamento medico-legale con visita diretta domiciliare
- € 500,00 per assistenza e partecipazione al collegio medico arbitrale
- € 500,00 per l'assistenza e partecipazione alle operazioni peritali in sede di contenzioso giudiziario

Il pagamento della prestazione è effettuato alla ricezione della relazione medico legale e della fattura. Tutti gli oneri a carico dell' ENPAIA sopra indicati sono al netto dell'Iva.

Articolo 7 Rapporti finanziari

L'ENPAIA è tenuta a corrispondere al medico i compensi per le prestazioni ottenute entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, fermo restando le modalità stabilite dall'INAIL con i propri medici, come previste dal regolamento dell'attività libero professionale intramuraria ed extramuraria. Ai fini della liquidazione la fatturazione deve contenere i dati identificativi del medico incaricato, dell'iscritto sottoposto a visita, del tipo di prestazione svolta.

Articolo 8

Sicurezza e riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Articolo 9 Controversie

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, saranno devolute alla cognizione del Foro di Roma.

Articolo 10 Spese

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11 Variazioni

Ogni contraente si impegna a portare preventivamente a conoscenza dell'altra parte le variazioni che attengono la materia della presente Convenzione con modalità atta a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Eventuali modifiche alla Convenzione devono essere sottoscritte dai Presidenti dei due Enti.

Articolo 12 Durata

La presente Convenzione ha la durata di trentasei mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione e non può essere tacitamente rinnovata.

La Convenzione potrà essere rinnovata e/o aggiornata tramite comunicazione scritta di ciascun Ente all'altro con modalità atta a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione da inviare con modalità atta a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Resta inteso che ad ogni rinnovo la parte economica è adeguata all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Per l'ENPAIA
Il Presidente
Giorgio Piazza

Per l'INAIL
Il Presidente
Franco Bettoni

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente